



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI i provvedimenti di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente emessi dalle Regioni Puglia e Toscana per il periodo da febbraio 2010 a dicembre 2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.05.2013 relativo alla società **MIORELLI SERVICE S.p.A.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **MIORELLI SERVICE S.p.A.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata la concessione della proroga definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.05.2013, in favore di un numero massimo di 553 lavoratori (pari a n. 358,28 FTE), della società **MIORELLI SERVICE S.p.A.**, con le modalità e per i periodi di seguito specificati:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE PUGLIA - per il periodo dal 01.02.2013 al 31.07.2013:

- n. 230 lavoratori (pari a n. 157,01 FTE), sospesi con una riduzione oraria media del 18,50% per l'intero periodo.

REGIONE TOSCANA - per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013:

- n. 323 lavoratori (pari a n. 201,27 FTE), sospesi con una riduzione oraria media del 21% per il periodo dal 01.01.2013 al 28.02.2013;
- n. 321 lavoratori (pari a n. 200,58 FTE), sospesi con una riduzione oraria media del 21% per il periodo dal 01.03.2013 al 31.05.2013;
- n. 321 lavoratori (pari a n. 199,83 FTE), sospesi con una riduzione oraria media del 21% per il periodo dal 01.06.2013 al 30.06.2013.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 01.02.2013 al 28.02.2013 per i lavoratori occupati presso la Regione Puglia e per il periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2013 per i lavoratori occupati presso la Regione Toscana e del 40% per il restante periodo per tutti i lavoratori occupati presso la Regione Puglia e la Regione Toscana.

Ferme restando le riduzioni percentuali medie suindicate, il ricorso alla CIG potrà comportare un picco massimo di riduzione dell'orario di lavoro fino alle zero ore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 658.595,05 (seicentocinquantottomilacinquecentonavantacinque/05).

Codice fiscale: 00505590224

Matricola INPS: 8304882287

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 658.595,05 (seicentocinquantottomilacinquecentonavantacinque/05), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 15/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan